

Codice A1305A

D.D. 21 marzo 2018, n. 80

Comune di DONATO (BI). Regolarizzazione formale inerente il mutamento d'uso effettuato dal Comune, senza autorizzazione, di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico per realizzazione pista a servizio alpeggi comunali al fine di mantenere, sistemare e adeguare/ampliare la stessa, con reintegra di porzioni in possesso illegittimo di privati. Autorizzazione.

Vista l'istanza del 16.01.2018, integrata con nota del 13.03.2018, con la quale il Sindaco del Comune di DONATO (BI), in esecuzione della D.C.C. n. 40 del 15.12.2017 e della D.G.C. n. 79 del 21.12.2017, integrate dalla D.C.C. n. 6 del 09.03.2018, esecutive ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla regolarizzazione formale inerente il mutamento d'uso effettuato dal Comune, senza autorizzazione, di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico di complessivi mq. 17.187 (di cui mq. 3.930 in possesso illegittimo di privati per carenza di titolo), per realizzazione pista al servizio di alpeggi comunali al fine di poter mantenere la stessa nonché chiede l'autorizzazione, al fine di sistemare e adeguare/ampliare la medesima pista, al mutamento d'uso di ulteriori porzioni di terreni comunali gravati da uso civico per mq. 1.557 (di cui mq. 440 in possesso illegittimo di privati per carenza di titolo) e, pertanto, complessivi mq. 18.744 di occupazione della pista modificata, interessanti parte di terreni distinti al NCT Fg. 1 mapp. 23, Fg. 2 mapp. 4-13-14-24, Fg. 3 mapp. 34-35, Fg. 4 mapp. 36-38-84-156-157 e Fg. 6 mapp. 37-43-46, (di cui complessivi mq. 4.370 in possesso illegittimo di privati per carenza di titolo che dovranno essere oggetto di reintegra nel possesso del patrimonio di Civico Demanio da parte del Comune prima dell'esecuzione dei lavori di miglioramento e, successivamente, oggetto di regolarizzazione con conciliazione con i privati occupatori, insieme alle ulteriori porzioni di terreno gravate da uso civico limitrofe, da questi parimenti occupate illegittimamente che, tuttavia, per quanto non interferenti con la pista attuale e il suo futuro ampliamento, potranno eventualmente continuare ad essere occupate da terzi a titolo oneroso mediante rilascio di concessioni amministrative, debitamente autorizzate dall'ente competente);

vista la documentazione tecnica di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di DONATO (BI) unitamente all'istanza precitata ricevuta in data 17.01.2018, con prot. n. 655/A1305A/2.140.20/1.2018 nonché la parimenti precitata nota integrativa inviata dallo stesso Comune, ricevuta in data 13.03.2018 con prot. n. 2996/A1305A/2.140.20/01-3/2018c;

vista la perizia di stima datata 13.12.2017 nonché la perizia integrativa datata 06.03.2018, entrambe a firma del Tecnico Incaricato dal Comune di DONATO (BI) Fulvio BRICCO, approvate rispettivamente con la precitata D.C.C. n. 40 del 15.12.2017 e con la parimenti precitata D.C.C. n. 6 del 09.03.2018, le quali evidenziano che i costi di realizzazione e manutenzione sia della vecchia pista che del nuovo tracciato, sommati ai mancati frutti per il mancato esercizio dell'uso civico sulle superfici occupate dalle opere, sono inferiori all'aumento di valore del patrimonio di Civico Demanio circostante (mq. 1.796.755) conseguente all'esistenza della pista in argomento con particolare riferimento ai notevoli benefici che gli interventi vecchi e nuovi comportano (migliore accessibilità agli alpeggi comunali e ad altri beni di uso civico, miglioramento del fondo della massciata e della regimazione delle acque, con ricaduta positiva sull'economia locale sia sul fronte del turismo sia per la valorizzazione delle aree circostanti di Civico Demanio e non che potranno essere anche migliorate con minori costi), compensa ampiamente tutti i canoni diversamente ritraibili sia dalla regolarizzazione per il pregresso che, pertanto, sarà solo formale, sia per il mantenimento del mutamento per il futuro;

ritenuto pertanto che, tenuto anche conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie dell'Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti aree similari e occupazioni analoghe per le stesse finalità, quanto periziato con i sopraccitati elaborati tecnici, con riferimento all'attualità, si può ritenere congruo e condivisibile;

considerato, per quanto sopra, che la regolarizzazione per il mutamento pregresso inerente tutte le opere passate sarà solo formale e, pertanto, senza esborsi di denaro, anche per il mantenimento futuro con ampliamento delle stesse per anni 99 (le opere saranno tutte in capo al Comune, che curerà anche la manutenzione futura e in uso gratuito per tutti, in conseguenza della reintegrazione delle aree interessanti parte delle opere vecchie e nuove che attualmente sono occupate illegittimamente da privati senza titolo), tuttavia questa Amministrazione avrà la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, la parte economica della presente istanza, nei casi di contestazioni con revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia dell'Entrate, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato ancora che trattasi di mutamento temporaneo novantanovenale di destinazione d'uso delle aree e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e di cui al D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.;

considerato infine che per il Comune e la popolazione usocivista locale vi è l'interesse a mantenere (previa regolarizzazione amministrativa formale) nonché migliorare la pista esistente sulle aree di Civico Demanio per i motivi suesposti e che, per l'urgenza determinata dai tempi per ottenere un contributo (FEASR PSR 2014-2020) per le necessarie opere in argomento nonché dalla breve durata della stagione favorevole in zona, dal punto di vista meteorologico, per poter effettuare le opere stesse, le dovute regolarizzazioni per le sopraccitate occupazioni pregresse illegittime da parte dei privati saranno oggetto di futura autorizzazione con specifico atto conseguente alla prescritta documentazione che sarà inviata dal Comune;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di DONATO (BI) ad effettuare la suddetta conciliazione formale, per regolarizzare il mutamento d'uso pregresso di aree di uso civico per la pista in argomento al fine di poter mantenere, migliorare e ampliare la stessa per anni 99, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di DONATO (BI) a:

effettuare la regolarizzazione formale inerente il mutamento d'uso, senza autorizzazione, di porzioni di terreni comunali gravati da uso civico di complessivi mq. 17.187 (di cui mq. 3.930 in possesso illegittimo di privati per carenza di titolo), per realizzazione pista al servizio di alpeggi comunali, al fine di poter mantenere la stessa nonché a sistemare e adeguare/ampliare la medesima pista, con il mutamento d'uso di ulteriori porzioni di terreni comunali gravati da uso civico per mq. 1.557 (di cui mq. 440 in possesso illegittimo di privati per carenza di titolo) e, pertanto, complessivi mq. 18.744 di occupazione della pista modificata, interessanti parte di terreni distinti al NCT Fg. 1 mapp. 23, Fg. 2 mapp. 4-13-14-24, Fg. 3 mapp. 34-35, Fg. 4 mapp. 36-38-84-156-157 e Fg. 6 mapp. 37-43-46, (di cui complessivi mq. 4.370 in possesso illegittimo di privati per carenza di titolo che dovranno essere oggetto di reintegra nel possesso del patrimonio di Civico Demanio da parte del Comune prima dell'esecuzione dei lavori di miglioramento e, successivamente, oggetto di regolarizzazione con conciliazione con i privati occupatori, insieme alle ulteriori porzioni di terreno gravate da uso civico limitrofe, da questi parimenti occupate illegittimamente che, tuttavia, per quanto non interferenti con la pista attuale e il suo futuro ampliamento, potranno eventualmente continuare ad essere occupate da terzi a titolo oneroso mediante rilascio di concessioni amministrative, debitamente autorizzate dall'ente competente);

di dare atto che:

le aree di complessivi mq. 18.744, occupate dalla pista dopo le migliorie e l'ampliamento richiesto, rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011, con la L.R. n. 23/15 e con il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

considerato, per quanto sopra, che la regolarizzazione per il mutamento pregresso inerente tutte le opere passate sarà solo formale e, pertanto, senza esborsi di denaro, anche per il mantenimento futuro con ampliamento delle stesse per anni 99 (le opere saranno tutte in capo al Comune, che curerà anche la manutenzione futura e in uso gratuito per tutti, in conseguenza della reintegrazione delle aree interessanti parte delle opere vecchie e nuove che attualmente sono occupate illegittimamente da privati senza titolo) tenuto conto che i costi di realizzazione e manutenzione sia della vecchia pista che del nuovo tracciato, sommati ai mancati frutti per il mancato esercizio dell'uso civico sulle superfici occupate dalle opere, sono inferiori all'aumento di valore del patrimonio di Civico Demanio circostante (mq. 1.796.755) conseguente all'esistenza della pista in argomento nonché tenuto altresì conto dei notevoli benefici che gli interventi vecchi e nuovi comportano (migliore accessibilità agli alpeggi comunali e ad altri beni di uso civico, miglioramento del fondo della massicciata e della regimazione delle acque, con ricaduta positiva sull'economia locale sia sul fronte del turismo sia per la valorizzazione delle aree circostanti di Civico Demanio e non che potranno essere anche migliorate con minori costi), compensa

ampiamente tutti i canoni diversamente ritraibili sia dalla regolarizzazione per il pregresso che, pertanto, sarà solo formale, sia per il mantenimento del mutamento per il futuro;

per il Comune e la popolazione usocivista locale vi è l'interesse a mantenere (previa regolarizzazione amministrativa formale) nonché migliorare la pista esistente sulle aree di Civico Demanio per i motivi suesposti e che, per l'urgenza determinata dai tempi per ottenere un contributo (FEASR PSR 2014-2020) per le necessarie opere in argomento nonché dalla breve durata della stagione favorevole in zona, dal punto di vista meteorologico, per poter effettuare le opere stesse, le dovute regolarizzazioni per le sopraccitate occupazioni pregresse illegittime da parte dei privati saranno oggetto di futura autorizzazione con specifico atto conseguente alla prescritta documentazione che sarà inviata dal Comune;

questa Amministrazione avrà la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, la parte economica della presente istanza, nei casi di contestazioni con revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia dell'Entrate competente, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di DONATO (BI) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti conseguenti alla presente autorizzazione, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo FRASCISCO